



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CORAPI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CORAPI DIEGO

Nella seduta del 22 dicembre 2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente ha esposto di essersi recato il 5 dicembre 2013 presso lo sportello automatico dell'intermediario al fine di effettuare un prelievo con la c.d. "carta libretto", strumento di pagamento connesso con il libretto di risparmio rilasciato dall'intermediario. La carta veniva però ritirata automaticamente dall'ATM senza l'erogazione della somma richiesta e veniva riconsegnata nella tarda mattinata del giorno seguente 6 dicembre 2013. Il ricorrente ha lamentato di aver perciò subito un danno da stress e disagio, in quanto, non potendo disporre delle somme necessarie per affrontare la giornata ha dovuto farsi prestare del denaro e si è recato in ritardo a lavoro, perdendo la retribuzione di mezza giornata. Il reclamo presentato dal ricorrente all'intermediario è rimasto senza esito ed egli quindi con il ricorso all'ABF chiede il risarcimento del danno economico ed esistenziale subito quantificato in euro 2.000,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha confermato il fatto esposto dal ricorrente, rilevando che la sua causa non è, però, individuabile, potendo essa essere dipesa dal ritardo del ricorrente nel ritiro della carta che – come indicato dal messaggio visualizzabile



in ogni operazione presso ATM – deve avvenire entro 30 secondi prima che si proceda all'erogazione della somma di cui è stato richiesto il prelievo (così come stabilito dall'art. 6, comma 1 e 2 delle Condizioni Contrattuali della carta in questione).

L'intermediario rileva altresì che il primo prelievo effettuato con la carta successivamente è avvenuto soltanto due giorni dopo la sua restituzione. Quanto al disagio lamentato dal ricorrente, l'intermediario, rilevato che esso si può essere manifestato solo per il tempo intercorso dalla cattura dello strumento di pagamento fino alla sua restituzione (cioè solo circa 24 ore), ha contestato la mancanza di prova del danno che esso avrebbe causato e ha chiesto che il ricorso venga respinto.

## **DIRITTO**

Il Collegio rileva che, pur prescindendo dall'incertezza sulla causa delle circostanze lamentate dal ricorrente, manca comunque qualsiasi prova che il ricorrente abbia sostenuto un danno economico. Per quanto riguarda il lamentato danno esistenziale per stress e disagio causato dalla indisponibilità dello strumento di pagamento per 24 ore, il Collegio riportandosi all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26972) esclude che esso possa essere risarcibile.

Il ricorso è respinto.

## **P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS